



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

INDICE

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. LE SEGNALAZIONI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE	5
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
6. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
6.1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	7
6.2. ANALISI E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
6.3. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	9
7. MISURE DI PROTEZIONE	9
7.1. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	10
7.2. SEGNALAZIONE ANONIMA.....	11
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	11
9. DATA PROTECTION.....	12
10. SANZIONI	12
11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	13
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	14

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura ha lo scopo di strutturare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività della Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse fa ora rimando al suddetto decreto.

2. DEFINIZIONI

"ANAC"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
"Codice Privacy"	il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 e successive modifiche e integrazioni
"Decreto 231":	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni
"Decreto Whistleblowing"	il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
"Direttiva"	la Direttiva (UE) 2019/1937 e successive modifiche e integrazioni
"Comitato"	Comitato individuato quale destinatario e gestore delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 del Decreto <i>Whistleblowing</i> e autorizzato secondo quanto

previsto dall'art. 12, comma 2 del Decreto *Whistleblowing*.

“GDPR”	il Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni
“Modello 231”	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
“Organismo di Vigilanza o “OdV”	l'organismo di vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231 e i singoli componenti dello stesso
“Procedura” “Procedura <i>Whistleblowing</i>”	o la presente procedura adottata in conformità al Decreto <i>Whistleblowing</i> e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società
“Segnalanti”	i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscono con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
“Persona Coinvolta”	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
“Società” o “Pikdare”	Pikdare S.p.A.

“Soggetti Collegati”

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto *Whistleblowing* prevede per il Segnalante e che sono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo

3. LE SEGNALAZIONI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società e consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*¹) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

¹ Si fa riferimento in particolare al Codice *Privacy*, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 (“*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [GDPR]*”).

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Il Decreto *Whistleblowing* non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico; pertanto, le segnalazioni di tal tipo non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

Le violazioni del Codice Etico – salvo che corrispondenti a violazioni del Modello 231, a illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 o alle altre violazioni indicate nel presente paragrafo – non possono essere segnalate ai sensi della presente Procedura, ma dovranno essere segnalate al canale indicato all'interno di detto documento.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato ai sensi del Decreto *Whistleblowing* il seguente canale di segnalazione interna ("**Piattaforma**") che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

<https://pikdare.integrityline.com/>

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

La segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato nella presente Procedura deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2023 quale destinatario delle segnalazioni interne un Comitato con personale specificamente formato al riguardo.

Il Comitato è composto da:

Responsabile della funzione Risorse Umane: Roberto Diacci

Responsabile della funzione Comunicazione: Michela Porta

Responsabile della funzione Affari Legali: Francesca Regalia

Il Comitato è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Procedura e dal Modello 231.

I nominativi delle persone che compongono il Comitato sono resi pubblici, affinché qualora la segnalazione riguardasse uno dei componenti, il Segnalante possa trasmettere la stessa ai restanti componenti, utilizzando gli strumenti previsti dalla Piattaforma. In tal caso, la segnalazione deve essere gestita ai sensi della presente Procedura.

6. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Valutazione preliminare della segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato:

- a. tramite la Piattaforma, rilascia al Segnalante **avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni** dalla data di ricezione e comunicazione della presa in carico della segnalazione; in particolare, il segnalante riceve una *password* univoca per monitorare la gestione della segnalazione sulla Piattaforma;
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della segnalazione, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della Procedura;
- c. classifica la segnalazione

- i. “pertinente” quando la stessa risulta essere stata inviata in conformità al Decreto *Whistleblowing* e alla presente Procedura e la violazione segnalata rientri nel campo di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e della presente Procedura;
- ii. “non pertinente” e può decidere di archivarla, quando:
 - la stessa è manifestamente infondata, per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal Decreto *Whistleblowing* e indicate al paragrafo 3 della presente Procedura;
 - la Segnalazione ha un contenuto del tutto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - viene prodotta solo documentazione, in assenza di una segnalazione di condotte illecite.

In ogni caso, laddove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Comitato valuta se chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la Piattaforma.

Nel caso di segnalazione “non pertinente”, il Comitato dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante, tramite la Piattaforma, le ragioni dell’archiviazione.

Per le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, il Comitato provvede a coinvolgere tempestivamente l’Organismo di Vigilanza, al fine di valutare – in sessione congiunta – se la segnalazione debba essere gestita dallo stesso di concerto e con il supporto dell’OdV, in conformità con quanto previsto dal Modello 231 e dalla presente Procedura.

6.2. Analisi e gestione della segnalazione

Nel gestire la Segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:

- a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal riguardo, la Piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti;
- b. fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

c. fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In relazione alle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, il Comitato esercita le attività di cui sopra di concerto e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza. Le interazioni tra il Comitato e l'Organismo di Vigilanza (nel suo complesso) avvengono per il tramite di riunioni congiunte e/o della Piattaforma, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha, inoltre, la facoltà di sentire la Persona Coinvolta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I membri del Comitato interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della Piattaforma.

6.3. Chiusura della segnalazione e archiviazione della documentazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi delle Procedura nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

La segnalazione e relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della segnalazione.

7. MISURE DI PROTEZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede.

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore di Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto² o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.1;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (indicate nella presente Procedura).

7.1. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

² Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

- a. al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui al paragrafo 3 della Procedura;
- b. la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*.

7.2. Segnalazione anonima

Il canale di segnalazione interna consente anche l'effettuazione di segnalazioni in modalità anonima.

Le misure di protezione sopra elencate trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

L'identità del Segnalante è coperta da segreto in un eventuale procedimento penale (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) e nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata.

Sono necessari la comunicazione per iscritto delle ragioni della rivelazione dell'identità del Segnalante e il consenso scritto del medesimo qualora:

- una contestazione disciplinare sia fondata in tutto o in una parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (pena l'inutilizzabilità della segnalazione nell'ambito del procedimento disciplinare);

- nei procedimenti instaurati in seguito a una segnalazione, la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona cui è rivolta la contestazione.

9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società deve essere disciplinato ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;

- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave³.

11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*⁴) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

³ Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

⁴ Si fa riferimento in particolare al Codice *Privacy*, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018 ("*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [GDPR]*").

3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC (che si rende disponibile per comodità al seguente [link](#)).

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili sul sito internet: www.pikdare.com.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

Le persone responsabili della raccolta e della gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura sono state specificamente formate.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di *compliance*.